



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
- Roma -

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per

Comune di Trivento (c.f.: 00064560709), con sede legale in Trivento (CB), Via Torretta n. 6, in persona del Sindaco p.t. Dott. Pasquale Corallo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale asseverata allegata in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Andrea Filippini del foro di Arezzo (c.f.: FLPNDR81D23F839S) e dall'avv. Lorenzo Casaroli (c.f.: CSRLNZ91-R22A271G) del foro di Ancona, sia congiuntamente tra di loro ovvero comunque anche in via disgiunta ed autonoma, elettivamente domiciliato digitalmente presso il domicilio digitale del primo di cui al seguente indirizzo PEC, come comunicato al proprio Ordine di appartenenza e come da PEC da Registri di Giustizia: avvocato.filippini@pec.it, al quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio;

ricorrenti;

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f.: 80188230587)**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con sede legale in Roma (RM), Piazza Colonna n. 370;
- **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f.: 80188230587)**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma (RM), Via della Ferratella in Laterano n. 51;

Amministrazioni resistenti;

e nei confronti di

Comune di Gissi (c.f.: 81002540698), in persona del Sindaco p.t., con sede legale in Gissi (CH), Largo Laporta n. 14;



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

controinteressato.

avverso e per l'annullamento

del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 25 marzo 2022 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020 (**doc. 11**), e segnatamente dell'allegato "A" al citato decreto recante "Graduatoria di merito" (**doc. 12**), per la parte in cui non comprende il Comune odierno ricorrente e dell'allegato "B" al citato decreto concernente le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, per la parte in cui include il Comune odierno ricorrente (**doc. 13**);

nonché, per quanto occorrer possa:

- dell'allegato "C" al citato decreto, recante le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione (**doc. 14**);
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.

in relazione al ricorso R.G. n. 11970/2021, originariamente proposto

avverso e per l'annullamento, previa sospensiva

del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021 di approvazione delle risultanze del "Bando Sport e Periferie 2020", e segnatamente dell'allegato "A" al citato decreto, recante "Graduatoria di merito", per la parte in cui non comprende il Comune odierno ricorrente e dell'allegato "B" al citato decreto recante "Elenco esclusi a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa", per la parte in cui vi include il Comune odierno ricorrente;

nonché, per quanto occorrer possa:



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

- dell'allegato "C" al citato decreto, recante "Elenco esclusi dalla Commissione valutatrice di merito";
- del Bando "Sport e Periferie 2020" per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo "Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020;
- di tutti i verbali del "Gruppo di lavoro", ancorché di contenuto non noto e per l'accesso ai quali è stata presentata rituale istanza - allo stato inevasa - con i quali il Dipartimento per lo Sport ha ritenuto di escludere il Comune ricorrente in fase di istruttoria tecnico-amministrativa dal novero di quelli ammissibili a valutazione di merito e senza l'attivazione di alcun soccorso istruttorio;
- del decreto del Capo del Dipartimento per Sport del 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire il predetto "Gruppo di lavoro" di supporto al Capo del Dipartimento medesimo - Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 - ad esso demandando la verifica preliminare di ammissibilità tecnico-amministrativa delle domande presentate;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.

* * *

A supporto delle domande impugnatrici prospettate con il presente ricorso vengono svolte le seguenti considerazioni in

Diritto

A) Unico motivo di ricorso: illegittimità derivata del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 25 marzo 2022 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020.

Con proprio decreto del 25 marzo 2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, approvava la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

“Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, nuovamente inserendo il Comune di Trivento nella graduatoria di cui all’allegato “B”, recante le domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa.

Palesamente illegittima l’esclusione già operata a detrimento del Comune ricorrente mediante i provvedimenti impugnati col ricorso originario, ogni atto e/o provvedimento successivo e conseguente adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è viziato per illegittimità derivata, sulla base di principi di diritto elementari certamente noti all’Ecc.mo TAR adito.

Secondo il costante insegnamento sinanche del Consiglio di Stato “*L’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata); l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato*”.

Di talché a quest’ultimo - ivi autonomamente impugnato - non possono che estendersi i vizi già puntualmente fatti valere dinanzi a codesto Ecc.mo Tar nei confronti degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso originariamente proposto, r.g. n. 11970/2021.

* * *

Di talchè, il Comune di Trivento, come sopra individuato, rappresentato, difeso e domiciliato,

CONCLUDE

affinché l’Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare gli atti e provvedimenti impugnati e, per l’effetto, accogliere le domande sopra formulate.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi direttamente ai sottoscritti procuratori, in funzione antistataria.

Si depositano i documenti in narrativa richiamati, come da separato indice foliaro.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - via Magenta, 5 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia, si dichiara che i presenti motivi, non modificando il *thema decidendum*, sono esenti da contributo

Ancona - Roma - Trivento, 18 maggio 2022

Avv. Andrea Filippini

Avv. Lorenzo Casaroli